



Bruxelles, 4.12.2013
COM(2013) 858 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO**

**sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri
degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
("notificazione o comunicazione degli atti")**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO

sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti")

1. INTRODUZIONE

La cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea rappresenta un elemento essenziale per lo spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, cui fa riferimento l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea. In particolare, tale cooperazione è necessaria per garantire, tra gli Stati membri, una trasmissione efficace degli atti giudiziari ed extragiudiziali ai fini della notificazione e della comunicazione. La notificazione e la comunicazione degli atti sono parte integrante di tutti i procedimenti giudiziari. Pertanto, la trasmissione rapida e sicura degli atti rappresenta un aspetto fondamentale per una buona amministrazione della giustizia e per la tutela dei diritti delle parti in giudizio, in particolare dei convenuti, nei procedimenti giudiziari.

Prima delle misure adottate dall'Unione al riguardo, la notificazione e la comunicazione degli atti tra gli Stati membri era disciplinata innanzitutto dalla convenzione dell'Aia del 1965 sulla notifica degli atti¹.

Il 29 maggio 2000 l'Unione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 1348/2000², che stabilisce norme di procedura per facilitare la trasmissione di atti a livello transfrontaliero ("il regolamento 2000"). Il regolamento si applicava a tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca, cui l'applicazione è stata comunque estesa successivamente mediante un accordo parallelo concluso tra l'Unione e il paese³.

¹ Convenzione del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.text&cid=17.

² Regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, GU L 160 del 30.6.2000, pagg. 37-52, <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R1348:IT:NOT>.

³ Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, GU L 300 del 17.11.2005, pag. 55, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/it/oj/2005/l_300/l_30020051117it00550060.pdf. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2007.

Il 1° ottobre 2004 la Commissione europea ha adottato una relazione⁴ sull'applicazione del regolamento 2000. La relazione giungeva alla conclusione che, dall'entrata in vigore del regolamento nel 2001, la relativa applicazione aveva permesso di apportare miglioramenti alla trasmissione e alla notificazione e comunicazione degli atti tra gli Stati membri. Ciononostante, la relazione indicava altresì che era necessario approfondire le conoscenze dei soggetti coinvolti nell'applicazione del regolamento, in particolare degli organi locali, e che l'adeguamento di determinate disposizioni avrebbe potuto migliorare e facilitare ulteriormente l'applicazione del regolamento. Nel 2005 la Commissione ha quindi proposto una modifica al regolamento⁵.

Dal 13 novembre 2008 il regolamento 2000 è sostituito dal regolamento (CE) n. 1393/2007⁶, del Parlamento europeo e del Consiglio ("il regolamento 2007" o "il regolamento"), che si applica anch'esso alla Danimarca a norma dell'accordo parallelo sottoscritto tra l'UE e il paese.

Le modifiche più importanti introdotte dal regolamento 2007 sono:

- l'obbligo per l'organo ricevente di prendere tutte le misure necessarie per notificare o comunicare l'atto nel più breve tempo possibile, e comunque entro un mese dalla ricezione;
- la creazione di un nuovo modulo standard per la comunicazione al destinatario del diritto di rifiutare l'atto;
- l'introduzione di un diritto forfettario unico per le spese di notificazione e di comunicazione, il cui importo è fissato preventivamente dagli Stati membri;
- condizioni uniformi per la notificazione e la comunicazione per posta.

Ai sensi dell'articolo 24 del regolamento 2007, entro il 1° giugno 2011, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione deve effettuare un esame dell'applicazione del regolamento e, se necessario, proporre modifiche.

⁴ Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale {SEC(2004)1145, COM/2004/0603 definitivo, http://eurlex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=COMfinal&an_doc=2004&nu_doc=603.

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (COM(2005) 305 definitivo — 2005/0126 (COD)).

⁶ Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, GU L 324 del 10.12.2007, pagg. 79-120, <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1393:IT:HTML>.

Nel 2011 la Commissione ha avviato uno studio⁷ al fine di raccogliere i dati necessari per valutare l'applicazione del regolamento ("lo studio"). Oltre a un'analisi giuridica, lo studio presenta una sezione empirica basata su un sondaggio realizzato presso diversi gruppi di portatori d'interesse di tutti gli Stati membri⁸.

L'applicazione del regolamento 2007 è stata discussa in occasione delle riunioni della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale del 14 gennaio 2008, del 18 settembre 2008, del 30 aprile 2009, del 23 giugno 2010 e del 9 e 10 febbraio 2012. Inoltre, la Commissione ha tenuto conto di lettere di cittadini, denunce, petizioni e pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardanti il regolamento⁹.

La presente relazione illustra la prima valutazione della Commissione in merito all'applicazione del regolamento 2007 nel periodo dal 2008 al 2012.

2. ELEMENTI PRINCIPALI DEL REGOLAMENTO

Il regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Il regolamento prevede diverse modalità di trasmissione tra gli Stati membri, specificamente mediante gli organi mittenti e riceventi, per posta, per via consolare o diplomatica oppure attraverso la notificazione o la comunicazione diretta¹⁰. Una specifica disposizione riguardo alla determinazione della data della notificazione o della comunicazione tutela gli interessi sia del richiedente che del destinatario. Inoltre, quest'ultimo gode dell'ulteriore tutela offerta dalle norme sull'uso delle lingue negli atti da notificare o comunicare e da quelle che devono essere rispettate dai giudici in caso di mancata comparizione del convenuto. La notificazione o la comunicazione non deve comportare il pagamento di spese o tasse nello Stato membro richiesto, a meno che non si sia utilizzata una modalità particolare di notificazione o di comunicazione oppure si sia ricorso all'intervento di un ufficiale giudiziario. In questi casi, il richiedente è tenuto a pagare un diritto forfettario unico.

Gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire alla Commissione le informazioni necessarie ai fini del buon funzionamento del regolamento. Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale¹¹, incaricata di fornire informazioni agli organi, risolvere eventuali difficoltà e trasmettere domande di notificazione o di comunicazione da parte di un organo mittente al competente organo ricevente.

⁷ MainStrat, studio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, relazione finale, luglio 2012.

⁸ In totale, sono state condotte 465 interviste in tutta l'UE e 38 esperti europei hanno presentato opinioni e raccomandazioni.

⁹ In particolare la causa C-14/08 Roda Golf & Beach Resort SL e la causa C-325/11 Alder.

¹⁰ Ciò significa che la notificazione e la comunicazione degli atti è effettuata tramite le persone competenti dello Stato membro richiesto, qualora sia consentito dalla legge di quello Stato membro.

¹¹ Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più ordinamenti giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

3. APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

In generale è possibile affermare che il regolamento funziona bene e ha raggiunto l'obiettivo previsto, ossia aumentare la certezza del diritto in relazione alla notificazione e alla comunicazione transfrontaliere degli atti, nonché accrescere la rapidità e l'efficienza nella trasmissione tra Stati membri¹². Ciononostante, alcuni aspetti meritano di essere analizzati per valutare se e come il sistema di notificazione e di comunicazione tra gli Stati membri possa essere migliorato ulteriormente.

3.1. Ambito di applicazione del regolamento

Il regolamento interessa gli atti giudiziari o extragiudiziali, in materia civile e commerciale, che devono essere trasmessi in un altro Stato membro per essere notificati o comunicati al destinatario. In merito all'ambito di applicazione del regolamento sono state sollevate diverse questioni.

3.1.1. *Quali atti possono essere trasmessi tra Stati membri ai fini della notificazione e della comunicazione: la nozione di atto giudiziario o extragiudiziale*

Nella causa C-14/08 (*Roda Golf*), la Corte di giustizia europea ha affermato che non spetta al diritto nazionale stabilire quali atti possano essere trasmessi tra gli Stati membri conformemente al regolamento ai fini della notificazione e della comunicazione. La questione sottoposta alla Corte riguardava la notificazione e la comunicazione di un atto notarile al di fuori di un procedimento giudiziario. La Corte ha precisato che la nozione di "atto extragiudiziale" ai sensi dell'articolo 16 del regolamento 2000 (equivalente all'articolo 16 del regolamento 2007) è una nozione dell'Unione che va interpretata in modo autonomo. Considerati gli obiettivi del trattato e del regolamento, che mira a istituire un sistema per la notificazione e la comunicazione all'interno dell'UE finalizzato al buon funzionamento del mercato interno, la cooperazione giudiziaria non può essere circoscritta ai soli procedimenti giudiziari, ma può altresì applicarsi al di fuori di essi. Di conseguenza, la Corte ha statuito che la notificazione e la comunicazione di un atto notarile al di fuori di un procedimento giudiziario rientra nella sfera di applicazione del regolamento.

3.1.2. *Quando deve essere trasmesso l'atto giudiziario o extragiudiziale a un altro Stato membro ai fini della notificazione e della comunicazione?*

Nella causa C-325/11 (*Alder*) è stata sottoposta alla Corte di giustizia europea un'altra importante questione relativa all'ambito di applicazione del regolamento, ossia se spetti al diritto nazionale stabilire le situazioni in cui, conformemente al regolamento, un atto deve essere trasmesso da uno Stato membro all'altro ai fini della notificazione e della comunicazione. Nella causa in questione, due cittadini residenti in Germania hanno citato in giudizio dinanzi alle autorità giudiziarie polacche due cittadini residenti in Polonia. In base al diritto processuale polacco, i ricorrenti stranieri devono designare in Polonia un rappresentante per la ricezione delle notificazioni. In caso contrario, gli atti giudiziari destinati a tale parte sono depositati, ai fini del perfezionamento della notificazione, nel fascicolo della causa. Poiché i ricorrenti non avevano designato un rappresentante, il loro ricorso è stato rigettato a seguito dell'udienza, alla quale essi non erano comparsi. La Corte ha statuito che,

¹² Il 78,5% degli intervistati nell'ambito dello studio di valutazione ha dichiarato di avere l'impressione che l'entrata in vigore del regolamento abbia migliorato e velocizzato la notificazione e la comunicazione degli atti tra gli Stati Membri (si veda il riferimento nella nota 7, a pagina 22).

qualora il destinatario risieda in un altro Stato membro, la notificazione e la comunicazione dell'atto giudiziario deve necessariamente essere effettuata in ottemperanza alle disposizioni del regolamento¹³. Di conseguenza, un sistema che richiede di designare un rappresentante nello Stato membro del foro ai fini della notificazione e della comunicazione degli atti giudiziari alle parti che risiedono in un altro Stato membro non è conforme al regolamento.

3.1.3. *Notificazione e comunicazione elettroniche*

La notificazione e la comunicazione elettroniche rappresentano una nuova modalità di notificazione e di comunicazione degli atti in seno agli Stati membri. Nella maggior parte degli ordinamenti che prevedono tale modalità, i cittadini (solitamente aziende commerciali o istituti finanziari) sono registrati presso i tribunali, il che consente loro di ricevere direttamente la notificazione o la comunicazione per via elettronica. Nella forma attuale, il regolamento non fa riferimento alla notificazione o alla comunicazione elettronica. In alcuni Stati membri è stata sollevata la questione della possibilità di registrare i cittadini stranieri nel sistema nazionale di notificazione e di comunicazione elettroniche e, in tal caso, se la notificazione o la comunicazione effettuata debba essere considerata una procedura transfrontaliera ai fini dell'applicazione del regolamento. La risoluzione di tale questione ha ripercussioni importanti, ad esempio sulla possibilità di applicare o meno il diritto di rifiutare un atto non redatto in una delle lingue previste dall'articolo 8 del regolamento. Si dovrebbe valutare se la notificazione e la comunicazione elettroniche debbano essere rese disponibili a livello transfrontaliero e, in questo caso, se e come debba essere applicato il regolamento. L'introduzione della notificazione e della comunicazione elettroniche tra le modalità previste dal regolamento può promuovere un uso effettivo delle tecnologie e potrebbe ridurre spese e tempi dei contenziosi a grande distanza. Sono in corso diversi progetti pilota, come ad esempio quello relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti nell'ambito della giustizia elettronica (E-justice), cofinanziato dalla Commissione. Obiettivo del progetto è creare un scambio di atti dematerializzato e sicuro, mediante una piattaforma elettronica, tra ministeri della Giustizia, tribunali, ufficiali giudiziari e avvocati. Il progetto è collegato al progetto e-Codex, finalizzato, più in generale, a migliorare gli scambi di informazioni transfrontalieri nei procedimenti giudiziari in modo sicuro, accessibile e sostenibile.

3.1.4. *La notificazione e la comunicazione degli atti e l'abolizione dell'exequatur*

La graduale abolizione dell'exequatur solleva la questione della necessità di accrescere l'armonizzazione, in generale, delle norme processuali in materia civile e, in particolare, delle norme sulla notificazione e la comunicazione. Le discussioni tenutesi nel corso delle negoziazioni in merito alle proposte, presentate dalla Commissione, di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Bruxelles I — Rifusione)¹⁴, di regolamento che istituisce un'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari per facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile o commerciale¹⁵ e di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile¹⁶ hanno fatto emergere le notevoli differenze tra le normative degli Stati membri riguardo a questioni fondamentali quali:

¹³ Sentenza nella causa C-325/11 (*Alder*) del 19 dicembre 2012.

¹⁴ COM(2010) 748.

¹⁵ COM(2011) 445 definitivo.

¹⁶ COM(2011) 276 definitivo.

- il tipo di atti da notificare o comunicare alle parti del procedimento giudiziario. In effetti, mentre le domande giudiziali sono sistematicamente notificate o comunicate in tutti gli Stati membri, la notificazione e la comunicazione delle sentenze, delle convocazioni alle udienze, ecc., variano notevolmente. Ad esempio, le sentenze sono notificate o comunicate in alcuni Stati membri, e talvolta anche come condizione necessaria per la loro esecutività nello Stato del foro, mentre in altri non sono notificate o comunicate sistematicamente, ma devono essere ritirate dalle stesse parti presso i tribunali;
- le circostanze in cui sono notificati o comunicati gli atti. Ad esempio, in alcuni Stati membri la sentenza non è notificata o comunicata se le parti erano presenti o rappresentate nel procedimento, mentre in altri è notificata o comunicata obbligatoriamente come primo passo della procedura di esecuzione;
- chi notifica e comunica gli atti. In alcuni Stati membri la notificazione e la comunicazione spettano in genere alle parti, mentre in altri sono i tribunali ad occuparsene. In diversi Stati membri, le responsabilità al riguardo variano a seconda del tipo di atto da notificare o da comunicare (domande giudiziali, convocazioni alle udienze, sentenze, ecc.);
- a chi sono notificati o comunicati gli atti. Ad esempio, in alcuni Stati membri gli atti sono notificati o comunicati alle stesse parti, mentre in altri gli atti o determinati tipi di atti possono, o addirittura devono, essere notificati o comunicati al rispettivo rappresentante legale nello Stato del foro;
- gli effetti giuridici della notificazione e della comunicazione (ad esempio, avviare la decorrenza dei termini, per esempio per i ricorsi, per il calcolo degli interessi, ecc.) o della mancata notificazione o comunicazione (ad esempio, consentire l'avvio di mezzi di ricorso specifici).

A causa di tali differenze, al momento non è chiaro in quali circostanze si applichi effettivamente la tutela prevista dal regolamento. In particolare, non vi è alcuna certezza sul fatto che un convenuto straniero venga tutelato, se del caso, dalle norme del regolamento riguardanti il diritto di rifiutare di ricevere un atto (articolo 8), la data della notificazione o della comunicazione (articolo 9) e il diritto alla difesa del convenuto contumace.

Si pone la questione della misura in cui tali differenze nelle normative degli Stati membri e la conseguente mancanza della certezza del diritto per i cittadini siano consone nel contesto della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea, soprattutto alla luce dell'abolizione dell'exequatur, in cui la preservazione dei diritti della difesa costituisce un elemento fondamentale da salvaguardare in ambito transfrontaliero.

3.1.5. Conclusioni sull'ambito di applicazione

I punti precedenti indicano che, affinché il regolamento funzioni in modo soddisfacente, potrebbe essere necessario precisarne l'ambito di applicazione a livello dell'Unione. Inoltre, potrà essere necessario trattare la questione dell'incertezza giuridica dovuta all'eterogeneità delle norme processuali nazionali. Si tratta di un aspetto particolarmente importante, considerati il ruolo fondamentale svolto dal regolamento nell'ambito dell'intera cooperazione giudiziaria in materia civile e l'abolizione dell'exequatur. Grazie ad anni di applicazione di norme comuni sulla trasmissione di atti nell'ambito di cause transfrontaliere,

oggi si può vantare una maggiore esperienza in materia. Può pertanto essere opportuno vagliare la necessità di risolvere tale incertezza giuridica, in particolare definendo norme minime comuni sul tipo di atti da notificare o comunicare alle parti straniere, sui destinatari di tali notificazioni o comunicazioni, nonché sul momento in cui effettuare la notificazione o la comunicazione. Sarebbe così possibile garantire un livello più uniforme di tutela dei convenuti in tutta l'Unione, nonché, di certo, accrescere la certezza del diritto e la tutela dei diritti della difesa.

3.2. Restrizioni all'ambito di applicazione del regolamento

3.2.1. Inapplicabilità del regolamento quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto

Il regolamento non si applica quando non è noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto. Al riguardo sono stati segnalati diversi problemi. Talvolta gli atti sono stati trasmessi con l'aspettativa che le autorità centrali istituite a norma dell'articolo 3 del regolamento avrebbero prestato assistenza nel reperire l'indirizzo del destinatario. In altri casi, si è ricorso al regolamento (CE) n. 1206/2001¹⁷ ("il regolamento sull'assunzione delle prove") per la ricerca del recapito della persona cui deve essere notificato o comunicato l'atto. Tuttavia, quest'ultima modalità è stata oggetto di critiche per la complessità derivante dall'impiego di due strumenti giuridici ai soli fini della notificazione e comunicazione degli atti. È stata inoltre messa in discussione l'adeguatezza del regolamento sull'assunzione delle prove come strumento per trovare l'indirizzo delle parti, in particolare dato l'ambito di applicazione di detto regolamento e l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dello stesso, che prescrive di indicare l'identità e l'indirizzo delle parti dei procedimenti, il che lascia presupporre che i recapiti siano noti.

Come e con quali mezzi trovare il recapito del convenuto è una questione che riveste grande importanza, in particolare alla luce dell'applicazione di diversi strumenti in materia di giustizia civile, quali il regolamento (CE) n. 44/2001 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (si veda l'articolo 26 di detto regolamento)¹⁸ e il regolamento (CE) n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale (si veda l'articolo 18 di detto regolamento). Questi strumenti impongono una sospensione del procedimento fin quando non si sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che *è stato fatto tutto il possibile in tal senso*. In relazione all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001, la Corte di giustizia ha statuito che, in siffatta situazione, il giudice può legittimamente far proseguire il procedimento solo qualora si sia assicurato che sono state condotte tutte le indagini richieste dai principi di diligenza e di buona fede per rintracciare il convenuto (si vedano la causa C-327/10 *Hypoteční banka contro Lindner*, punto 52, e la causa C-292/10 *Cornelius de Visser*, punto 55). A tale proposito è importante sapere che cosa s'intenda con "tutto il possibile" e chi debba farlo (il giudice adito, le parti, l'autorità centrale o l'organo ricevente nello Stato richiesto).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, GU L174 del 27.6.2001, pag. 1.

¹⁸ Il regolamento (CE) n. 44/2001 sarà sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 a partire dal 10 gennaio 2015.

Alla luce di tali difficoltà può essere opportuno valutare come rimediare al problema, prettamente basilare e pratico, di reperire il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto e chiarire gli obblighi rispettivi delle autorità coinvolte nella notificazione e nella comunicazione. Si può inoltre stabilire se i casi in cui l'indirizzo del convenuto non è noto possano essere inclusi nell'ambito di applicazione del regolamento prevedendo determinati obblighi di ricerca del recapito del convenuto. Si può come minimo precisare in quale misura gli organi riceventi debbano condurre ricerche sull'indirizzo del convenuto qualora il recapito, benché noto, risulti essere errato.

3.2.2. *Notificazione e comunicazione di atti agli Stati*

Il regolamento non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell'esercizio di pubblici poteri ("acta iure imperii"). In alcuni Stati membri sono state sollevate questioni in merito alla notificazione e alla comunicazione di atti agli Stati. L'articolo 1 esclude in effetti le aree summenzionate dall'ambito di applicazione del regolamento. Per converso, e conformemente agli orientamenti della Corte di giustizia europea sull'interpretazione dell'espressione "in materia civile e commerciale" nei contenziosi tra un'autorità pubblica e un privato, tali contenziosi possono rientrare nel regolamento se riguardano azioni civili e se lo Stato coinvolto ha agito in veste di privato (*acta iure gestionis*). Pare opportuno osservare che, anche qualora il destinatario di un atto giudiziario o extragiudiziale in materia civile o commerciale sia uno Stato o un ente statale, possono essere utilizzate tutte le modalità di trasmissione previste dal regolamento ai fini della notificazione e della comunicazione di atti all'estero.

3.3. **Rapidità della trasmissione e della notificazione e della comunicazione**

Quando la notificazione o la comunicazione degli atti avviene mediante gli organi mittenti e riceventi, il termine per l'esecuzione della richiesta è di un mese¹⁹. Non è invece previsto alcun termine per la trasmissione degli atti per posta, mediante notificazione o comunicazione diretta oppure per via diplomatica.

Dallo studio emerge che il regolamento 2007 ha permesso di accelerare leggermente la notificazione e la comunicazione di atti tra gli Stati membri rispetto al regolamento 2000 (si veda l'allegato 1). Tale risultato può considerarsi soddisfacente, in particolare se si tiene conto del fatto che, allo stesso tempo, il numero di richieste di notificazioni e di comunicazioni transfrontaliere è aumentato. Ad esempio, in Germania si è passati da 14 463 casi nel 2009 a 16 329 nel 2010 e nel Regno Unito da 9 852 a 10 395. Nonostante tale aumento, la notificazione e la comunicazione degli atti sono state effettuate in tempi più rapidi rispetto al passato. Si può quindi concludere che il regolamento 2007 ha raggiunto il suo obiettivo di accelerare la notificazione e la comunicazione tra gli Stati membri.

Ciononostante, i dati empirici indicano che i tempi per la notificazione e la comunicazione all'estero sono ancora relativamente lunghi. In particolare, quando gli atti vengono trasmessi mediante gli organi mittenti e riceventi, nella maggior parte dei casi il tempo necessario per l'azione di tali organi, calcolato complessivamente, è ancora di diversi mesi. Tempi tanto lunghi sono dovuti a molteplici fattori. Innanzitutto, per reindirizzare all'organo competente una richiesta rivolta a un errato organo ricevente può essere necessario un certo periodo di tempo. In secondo luogo, e fatto ancor più importante, nella maggior parte dei casi i ritardi nella notificazione e nella comunicazione sono dovuti alla mancanza di conoscenze

¹⁹ Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento.

linguistiche negli organi (dove manca la padronanza della lingua o delle lingue accettate dal rispettivo Stato membro per la ricezione degli atti) e/o alla mancanza di sufficienti conoscenze sulle norme applicabili (si veda il punto 3.3 in appresso). Infine, in alcuni casi i ritardi sono imputabili alla carenza di attrezzature delle autorità centrali (si veda il punto 3.4 in appresso). Tuttavia, per uno svolgimento efficiente dei procedimenti giudiziari in un'Unione integrata, è necessario che la notificazione e la comunicazione degli atti avvengano rapidamente. Si dovrebbero pertanto esaminare soluzioni che permettano di ridurre ulteriormente i tempi di notificazione e di comunicazione, in particolare vagliando l'ipotesi del ricorso alle tecnologie elettroniche per la trasmissione e per la notificazione e la comunicazione degli atti.

3.4. Organi mittenti e riceventi

La modalità di trasmissione degli atti utilizzata in prevalenza tra quelle previste dal regolamento è la trasmissione mediante gli organi mittenti e riceventi²⁰.

In generale, si rileva che l'operato di tali organi nell'ambito del regolamento è soddisfacente, eccetto per quanto concerne la mancanza di conoscenze linguistiche e/o di conoscenze sulle norme del regolamento²¹. Ad esempio, sono stati segnalati casi in cui gli organi riceventi hanno rifiutato richieste redatte in una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato membro interessato, benché quest'ultimo abbia accettato altre lingue ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento. Pare inoltre che, in alcune occasioni, gli organi riceventi abbiano rifiutato di consegnare l'atto da notificare o da comunicare perché non tradotto nella lingua ufficiale del loro paese, il che può costituire una violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento.

3.5. Autorità centrali

Le autorità centrali svolgono un ruolo di supporto, ma comunque importante, essendo incaricate di fornire informazioni agli organi mittenti, di ricercare soluzioni in caso di difficoltà e di trasmettere in casi eccezionali, su richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente.

Nel complesso, le autorità centrali paiono operare in modo soddisfacente nell'ambito del regolamento. Il 49,6% degli intervistati nell'ambito dello studio ha dichiarato che il funzionamento pratico delle autorità centrali è molto o piuttosto efficace, mentre solo il 18% ritiene che il lavoro svolto da dette autorità sia piuttosto inefficace o inefficace²². Ciononostante, nello studio sono stati sollevati alcuni problemi.

In primo luogo, lo studio indica che in alcuni Stati membri le autorità centrali non dispongono di attrezzature tecniche adeguate (ad esempio, assenza di informatizzazione), il che potrebbe avere ripercussioni negative sulla rapidità e sulla certezza della trasmissione.

In secondo luogo, secondo lo studio alcuni organi mittenti ripongono aspettative sulle autorità centrali per assisterli nel reperire i destinatari il cui recapito non è noto. Il regolamento non

²⁰ Tali organi sono pubblici ufficiali, autorità o altri soggetti designati da ciascuno Stato membro e incaricati della trasmissione degli atti giudiziari o extragiudiziali da notificare o da comunicare.

²¹ Il 29,9% degli intervistati nell'ambito dello studio di valutazione ritiene che la mancanza di familiarità degli organi mittenti e riceventi con il regolamento (ivi compreso il fenomeno dell'uso di lingue sbagliate) rappresenti un problema per il modello decentrato di cooperazione tra autorità locali. Si veda il riferimento nella nota 7, a pagina 26 e 160.

²² Si veda il riferimento nella nota 7, a pagina 165.

esplicita con chiarezza sino a che punto le autorità centrali debbano fornire assistenza al riguardo. Nel trattare il problema relativo al reperimento del recapito della persona cui deve essere notificato o comunicato l'atto, si dovrebbe prendere in considerazione e precisare il ruolo delle autorità centrali a tale riguardo, in modo da garantire un'applicazione omogenea e pari aspettative nell'ambito del regolamento.

Infine, le informazioni riguardanti le autorità centrali fornite nell'atlante giudiziario²³ dagli Stati membri paiono differire da uno Stato membro all'altro. In alcuni casi le informazioni sono più dettagliate che in altri. L'articolo 23, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3 del regolamento, non fornisce indicazioni precise sulle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri. Può essere opportuno semplificare i requisiti riguardanti le informazioni disponibili per far sì che siano della massima utilità per chi utilizza il sistema.

3.6. Lingua della domanda di notificazione o di comunicazione

Ad eccezione del Lussemburgo, tutti gli Stati membri accettano l'inglese come lingua per la ricezione della domanda di notificazione o di comunicazione degli atti (si veda l'allegato 2). Pare quindi che un'unica lingua sia utilizzata tra quasi tutti gli Stati membri. Inoltre, ad eccezione di Irlanda, Lussemburgo e Malta, tutti gli Stati membri accettano domande redatte in almeno un'altra lingua oltre a quella/e ufficiale/i del paese. Oltre la metà degli Stati membri accetta domande in tre, quattro o addirittura cinque (Francia) lingue.

3.7. Lingua degli atti da notificare o comunicare — diritto di rifiutare di ricevere l'atto

L'articolo 8 del regolamento è volto a garantire i diritti processuali del destinatario, il quale può rifiutare un atto se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o di comunicazione oppure in una lingua di sua comprensione. Alla Commissione sono stati riferiti diversi problemi relativi l'applicazione di tale articolo²⁴.

Nella causa C-14/07 (*Weiss*) la Corte di giustizia europea ha esaminato alcuni aspetti pratici del diritto di rifiutare l'atto. Nella causa in questione, il destinatario si è rifiutato di ricevere l'atto adducendo che era stata tradotta nella lingua prevista dall'articolo 8 del regolamento soltanto la domanda, ma non i relativi allegati. La Corte ha affermato che il destinatario di una domanda giudiziale non ha il diritto di rifiutare la ricezione di tale atto, qualora gli allegati non tradotti che lo accompagnano siano costituiti da documenti giustificativi che hanno esclusivamente una funzione probatoria e non sono indispensabili per comprendere l'oggetto e la causa della domanda. Sempre nella stessa causa, si è chiesto alla Corte di pronunciarsi sul ruolo di una clausola contrattuale tra il destinatario e il ricorrente, con cui il destinatario ha convenuto che la lingua di corrispondenza fosse quella lingua dello Stato membro mittente. La Corte ha dichiarato che una clausola di questo tipo non costituisce una presunzione di conoscenza della lingua da parte del destinatario, ma è tuttavia un indizio che il giudice può prendere in considerazione nel momento in cui verifica se tale destinatario comprenda la lingua dello Stato membro mittente.

²³ L'atlante giudiziario europeo in materia civile è un sito internet informativo gestito dalla Commissione europea. È attualmente in corso la migrazione sul portale e-Justice.

²⁴ Soltanto il 35,7% degli intervistati nell'ambito dello studio non ha avuto problemi nell'applicazione dell'articolo 8 del regolamento, rispetto al 52,9% degli intervistati, che ha dichiarato di avere riscontrato problemi al riguardo. Si veda il riferimento nella nota 7, a pagina 172.

Sono stati altresì segnalati problemi relativi all'uso dei moduli standard nell'ambito dell'esercizio del diritto di rifiutare l'atto.

In primo luogo, il testo dell'articolo 8 non stabilisce con chiarezza se è necessario fornire informazioni nel modulo standard (allegato II del regolamento) qualora l'atto da notificare o da comunicare sia redatto nella lingua dello Stato membro richiesto e, pertanto, il destinatario non possa legittimamente rifiutare la notificazione o la comunicazione (articolo 8, paragrafo 1, lettera b)). In termini pratici, allegare il modulo standard in tali circostanze potrebbe far erroneamente pensare ai destinatari di godere in effetti del diritto di rifiutare.

In secondo luogo, è stata sollevata una questione pratica sulla possibilità di inviare al destinatario, anziché l'integralità dell'allegato II del regolamento con il testo in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, soltanto il testo nella lingua dello Stato membro richiesto. Quest'ultima soluzione può permettere di ridurre i costi finanziari e ambientali.

In terzo luogo, è stata sollevata una questione riguardante gli effetti giuridici prodotti qualora l'organo ricevente non fornisca le informazioni relative al diritto di rifiutare (ossia non alleghi l'allegato II). Non è chiaro quale normativa debba essere presa in considerazione per valutare gli effetti di tale notificazione o comunicazione (ossia, la sua validità). Sotto il profilo della certezza del diritto per il destinatario, la situazione non è soddisfacente, poiché la tutela garantita può variare da uno Stato membro all'altro. Sarebbe auspicabile una soluzione uniforme.

In quarto luogo, sono stati segnalati problemi nel determinare se un destinatario abbia rifiutato correttamente di ricevere l'atto da notificare o comunicare. Ai sensi dell'articolo 8 e dell'allegato II del regolamento, il destinatario ha facoltà di rifiutare di ricevere l'atto da notificare o da comunicare al momento stesso della notificazione o della comunicazione (direttamente alla persona che notifica o comunica l'atto) *oppure* inviando l'atto all'organo ricevente. Nel contempo, l'allegato II induce a pensare che il modulo stesso debba essere restituito insieme all'atto da notificare o da comunicare (cfr. la dichiarazione del destinatario). Non è pertanto chiaro come si eserciti correttamente il diritto di rifiutare l'atto. In alcuni casi, i destinatari non hanno esercitato il diritto di rifiutare l'atto al momento stesso della notificazione o della comunicazione, ma hanno restituito l'allegato II debitamente compilato (dichiarando il rifiuto) *senza* però restituire l'atto stesso da notificare o da comunicare. La questione postasi è se in tal caso il rifiuto possa considerarsi valido o meno. L'interpretazione letterale del testo dell'articolo 8 indica che il rifiuto non sarebbe valido. Tuttavia, l'idoneità di tale interpretazione è opinabile. In effetti, se la semplice restituzione dell'atto costituisce un rifiuto valido, *a maggior ragione* dovrebbe essere valida un'espressa dichiarazione nel modulo, anche senza l'atto stesso. Può essere opportuno chiarire questa questione nel regolamento.

Infine, il regolamento prevede l'impiego di un modulo per il rifiuto dell'atto, ma non ne stabilisce le modalità di invio. Il rifiuto può quindi essere trasmesso, ad esempio, consegnando il modulo direttamente all'ufficiale giudiziario al momento della tentata notificazione o comunicazione, o con semplice lettera. Ci si chiede se sia opportuno imporre alcune formalità al fine di accrescere la certezza del diritto per quanto concerne il rifiuto effettivo di ricevere l'atto da notificare o comunicare.

3.8. Data della notificazione o della comunicazione

In generale, pare che l'applicazione dell'articolo 9 (data della notificazione o della comunicazione) sia soddisfacente e abbia raggiunto l'obiettivo di tutelare le aspettative legittime e i diritti sia del richiedente che del destinatario²⁵. Sono tuttavia state sollevate diverse questioni al riguardo. Una di queste questioni riguarda la determinazione della data della notificazione o della comunicazione a norma della legge dello Stato membro richiesto (articolo 9, paragrafo 1), nei casi in cui si richiede che la notificazione o la comunicazione sia effettuata secondo una modalità particolare ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, e che tale modalità non sia nota nello Stato membro richiesto, anche se compatibile con la sua legge. È ovviamente possibile che, in tali casi, la legge dello Stato membro richiesto potrebbe non preveda necessariamente la data della notificazione o della comunicazione. Si è posta quindi la questione di stabilire se l'articolo 9, paragrafo 1, permetta in siffatta situazione di concludere che la data della notificazione e della comunicazione è disciplinata dalla legge dello Stato membro richiedente nel quale esiste la modalità particolare in questione.

Inoltre, il considerando 15 crea confusione sull'applicazione dell'articolo 9, poiché sembra suggerire che tale articolo non si applica in tutti gli Stati membri e richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione l'applicazione o meno della norma nella legislazione nazionale. È ovvio che, in base al testo del regolamento, l'articolo 9 si applica in tutti gli Stati membri e, nell'interesse delle parti coinvolte, dovrebbe applicarsi ovunque. Non è necessario che le legislazioni nazionali prevedano un "sistema di duplice data", come suggerito dal considerando 15. L'articolo 9 è direttamente applicabile e stabilisce soltanto quale legge si applica per stabilire la data, dalla prospettiva del richiedente o del convenuto. Sarebbe opportuno chiarire il considerando 15 a tale proposito.

3.9. Spese di notificazione o di comunicazione

Come regola generale, la notificazione o la comunicazione degli atti provenienti da un altro Stato membro non dà luogo al pagamento di tasse o oneri per i servizi dello Stato membro richiesto. Tuttavia, qualora per la notificazione e la comunicazione si ricorra all'intervento di un ufficiale giudiziario o di un soggetto competente secondo la legge dello Stato membro richiesto oppure a una particolare forma di notificazione o di comunicazione, il richiedente è tenuto a sostenere le spese che ne derivano. Per agevolare l'accesso alla giustizia, tali spese dovrebbero corrispondere a un diritto forfettario unico.

In via di principio, l'introduzione di un diritto forfettario unico, pubblicato nell'atlante giudiziario, ha migliorato significativamente la trasparenza riguardo alle spese di notificazione e di comunicazione transfrontaliera. Ciononostante, le comunicazioni fornite da alcuni Stati membri non sono sufficientemente chiare²⁶. In altri Stati membri invece non è prevista l'applicazione di alcun diritto, benché nella pratica non paia essere così²⁷.

In relazione al pagamento delle spese sono stati segnalati diversi problemi pratici. In particolare, è stato suggerito che sarebbe utile includere tra le informazioni fornite sugli

²⁵ La percentuale maggiore (45,6%) degli intervistati nell'ambito dello studio di valutazione ha dichiarato che l'applicazione dell'articolo non ha posto alcun problema. Si veda il riferimento nella nota 7, a pagina 175.

²⁶ Ad esempio, in Spagna la notificazione prevede che le spese siano determinate dalla legislazione spagnola applicabile, che non fissa al momento alcun importo specifico.

²⁷ Di recente è stata presentata una denuncia riguardante la notificazione e la comunicazione in Irlanda.

organi mittenti e riceventi nell'atlante giudiziario gli estremi del conto bancario di tali organi, compresi i codici IBAN e BIC, nonché il numero di partita IVA, se pertinente.

Inoltre, è stato segnalato che gli organi competenti per la notificazione e la comunicazione in alcuni Stati membri addebitano costi aggiuntivi oltre al diritto forfettario unico. Ciò non sembra compatibile con il regolamento e le autorità richiedenti non sono certe se debba essere pagato solo il diritto forfettario unico o se possano essere addebitate spese aggiuntive. Può essere opportuno chiarire questo punto nel regolamento.

3.10. Notificazione o comunicazione per posta

La notificazione o la comunicazione per posta, di cui all'articolo 14 del regolamento, è una delle diverse modalità per la notificazione o la comunicazione di atti. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali. Questo tipo di notificazione e di comunicazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente. La Commissione ha constatato che almeno uno Stato membro, adottando un'interpretazione letterale del testo dell'articolo, limita l'applicazione di questa modalità ai casi in cui la notificazione e la comunicazione degli atti siano di competenza dello Stato, ossia quando tale compito è affidato per legge ai tribunali²⁸. Questa interpretazione restrittiva implica che, quando la notificazione o la comunicazione spetta a loro, le parti non possono ricorrere a questa modalità di trasmissione transfrontaliera degli atti, né chiedere all'organo o al soggetto competente ai sensi della legge dello Stato membro di loro residenza di notificare o comunicare l'atto al destinatario all'estero in conformità all'articolo 14 del regolamento. Secondo la valutazione della Commissione, la formulazione dell'articolo merita di essere migliorata, in modo tale da eliminare questa duplice interpretazione e far sì che chiunque possa ricorrere alla notificazione e alla comunicazione per posta a livello transfrontaliero.

Lo studio di valutazione ha indicato che, per i bassi costi e la rapidità che la caratterizzano, questa modalità di consegna è utilizzata di frequente ed è addirittura preferita alla trasmissione mediante gli organi mittenti e riceventi²⁹. Eppure, vi sono difficoltà pratiche che si ripercuotono negativamente sull'efficienza di tale modalità.

Un problema è rappresentato dalla divergenza delle soluzioni previste dal diritto processuale civile nazionale per definire i *soggetti* cui è possibile consegnare la notificazione o comunicazione trasmessa per posta. In alcuni Stati membri, talune procedure civili richiedono la consegna dell'atto al destinatario in persona. In altri, vi è un margine per la cosiddetta "notifica non in mani proprie", nella quale l'atto non è consegnato personalmente al destinatario, ma a un'altra persona presso lo stesso indirizzo oppure depositato nella cassetta postale o depositato per un dato periodo di tempo in un sito specifico affinché il destinatario possa ritirarlo. Pur essendo una modalità valida di notificazione o di comunicazione dell'atto a norma della legge dello Stato membro richiesto, la "notifica non in mani proprie" potrebbe non essere conforme ai criteri stabiliti dal diritto processuale civile dello Stato membro

²⁸ In Francia questa interpretazione è confermata dalla circolare del ministro della Giustizia n. 11-08 D3, del 10 novembre 2008 (si veda il "Bulletin officiel du Ministère de la Justice" (bollettino ufficiale del ministero della Giustizia, del 28 febbraio 2009).

²⁹ Il 48,6% degli intervistati nell'ambito dello studio ha dichiarato di ricorrere molto spesso ai servizi postali e il 19,4% di tali intervistati ha indicato di preferire questa modalità alla trasmissione tradizionale mediante gli organi mittenti e riceventi. Si veda il riferimento nella nota 7, a pagina 181.

richiedente. L'eterogeneità delle norme sul servizio postale previste dagli Stati membri ostacola gravemente l'uso efficiente di tale modalità di notificazione e di comunicazione.

Un altro problema legato al servizio postale è il *quadro giuridico* cui sono sottoposti gli operatori del settore per la consegna di un atto trasmesso al destinatario mediante lettera raccomandata. I servizi postali pubblici o privati seguono solitamente "norme" proprie (ad esempio, le norme dell'Unione postale universale o quelle delle imprese che offrono servizi postali privati specializzati) per recapitare le lettere raccomandate con avviso di ricevimento. Inoltre, in numerosi Stati membri gli operatori postali sono tenuti a rispettare ulteriori norme stabilite per legge qualora gli atti da notificare o da comunicare siano atti giudiziari o altri atti autentici, ad esempio sono tenuti a utilizzare specifici certificati di notificazione e di comunicazione o a effettuare diversi tentativi consecutivi per recapitare l'atto. Se da un lato l'applicazione di tali norme non pone problemi quando gli atti da notificare o da comunicare provengono da tribunali o autorità nazionali noti agli operatori postali, dall'altro tali norme possono non essere applicate quando l'operatore postale non riconosce la natura giudiziaria di un atto proveniente dall'estero. In alcuni casi, anche le norme stabilite per legge sono applicabili soltanto agli atti emanati da tribunali o autorità nazionali e non a quelli emanati da tribunali o autorità di altri paesi. Di conseguenza, la notificazione e la comunicazione potrebbero non essere valide né a norma della legge dello Stato membro di origine, né a norma della legge dello Stato membro richiesto o, addirittura, se l'operatore non riconosce la natura giudiziaria dell'atto da notificare o da comunicare, a norma di tutte e due.

Inoltre, pare esservi un problema più generale nella pratica per quanto concerne gli *avvisi di ricezione*, spesso compilati in modo errato o incompleto, e che quindi non forniscono prove adeguate sui fatti pertinenti della notificazione o della comunicazione effettuata o tentata³⁰. Spesso i giudici degli Stati membri richiedenti non sono in grado di determinare dall'avviso di ricevimento a chi è stato consegnato l'atto o quando.

Queste difficoltà pratiche mostrano che, sebbene conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. causa C-473/04 *Plumex*) tutte le modalità di trasmissione previste dal regolamento siano considerate equivalenti, ciò può non rispondere al vero nella pratica. Per garantire la certezza del diritto in relazione ai servizi postali, e promuovere in tal modo questa modalità di notificazione e di comunicazione generalmente meno costosa di altre, dovrebbe essere possibile stabilire con precisione a chi è stato consegnato l'atto e in quali circostanze è stata effettuata la notificazione o la comunicazione. Una possibile soluzione potrebbe essere l'introduzione di un modulo internazionale standard per gli avvisi di ricevimento ad uso degli operatori postali. Inoltre, può essere necessario garantire un maggiore livello di convergenza tra le norme sulla "notifica non in mani proprie" per i casi di notificazione e di comunicazione postale transfrontaliera negli Stati membri.

3.11. Notificazione o comunicazione diretta

Il regolamento prevede la possibilità di utilizzare la notificazione o la comunicazione diretta come modalità di trasmissione (articolo 15). Se la legge dello Stato membro in cui ha luogo la notificazione o la comunicazione lo ammette, una parte del procedimento può notificare o comunicare direttamente un atto mediante i soggetti autorizzati di quello Stato membro.

³⁰Nello studio di valutazione, i problemi più comuni menzionati dagli intervistati in merito agli avvisi di ricezione sono la compilazione incompleta dell'avviso (41,1%), la mancata restituzione (40,6%) o la firma illeggibile (34%). Si veda il riferimento nella nota 7, a pagina 182.

Detta modalità di notificazione e di comunicazione degli atti non è ammessa in tutti gli Stati membri. Attualmente, la situazione al riguardo è la seguente: la notificazione o comunicazione diretta

- è possibile in Belgio, Danimarca, Grecia, Francia, Italia, Cipro, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Finlandia, Svezia (in linea di principio), Regno Unito (Scozia e Gibilterra);
- non è possibile in Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Spagna, Irlanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Austria, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia, Regno Unito (Inghilterra, Galles e Irlanda del Nord);
- in Germania, la possibilità di notificare o comunicare direttamente un atto dipende dalla natura dell'atto stesso. Il Lussemburgo ammette la notificazione o la comunicazione diretta sulla base della reciprocità.

Questa modalità di trasmissione degli atti dà buoni frutti in particolare negli Stati membri in cui la notificazione e la comunicazione spettano agli ufficiali giudiziari, ad esempio in Francia, a Cipro, in Grecia o in Belgio. In altri Stati si esita maggiormente a ricorrere a tale modalità, a causa dell'incertezza su chi siano effettivamente gli ufficiali giudiziari, i funzionari o le altre persone competenti di cui all'articolo 15 del regolamento, nonché sulle condizioni in cui deve avvenire la notificazione o la comunicazione nello Stato membro richiesto. Infatti, i recapiti delle persone autorizzate a notificare e comunicare direttamente gli atti non sono riportati nell'atlante giudiziario e non è chiaro in che misura tali persone differiscano dagli organi riceventi. Per migliorare questa modalità di notificazione e di comunicazione e far sì che tutti gli Stati membri la ammettano, si dovrebbe ipotizzare un miglioramento della trasparenza riguardo ai soggetti responsabili della notificazione e della comunicazione diretta e valutare la necessità di istituire norme minime (come nel caso della notificazione e della comunicazione per posta).

3.12. Mancata comparizione del convenuto

L'abolizione dell'exequatur, finalizzata al raggiungimento di una reale libera circolazione delle sentenze in seno all'Unione ha rafforzato l'integrazione europea nel settore della giustizia. Ulteriori benefici potrebbero essere apportati armonizzando in certa misura le situazioni in cui i giudici possono emettere una sentenza anche se non è pervenuto un certificato di avvenuta notificazione o comunicazione o di consegna (articolo 19, paragrafo 2), nonché i termini per la domanda del convenuto di rimuovere nei suoi confronti la preclusione derivante dallo scadere del termine di impugnazione (articolo 19, paragrafo 4). Al momento, ai sensi dell'articolo 19, gli Stati membri possono fare dichiarazioni su questo punto, il che non garantisce un'applicazione uniforme del regolamento sull'aspetto fondamentale della tutela dei diritti della difesa.

Inoltre, per evitare qualsiasi confusione sul tipo di atti di cui all'articolo 19, può essere opportuno allinearne la formulazione a quelle utilizzate in altri strumenti in materia di giustizia civile. In particolare, nell'articolo 19 si fa riferimento a "un atto di citazione o un atto

equivalente", mentre in altri strumenti (ad esempio, l'articolo 26 del regolamento (CE) n. 44/2001)³¹ si utilizza l'espressione "domanda giudiziale o un atto equivalente".

4. QUADRO INTERNAZIONALE IN MATERIA DI NOTIFICAZIONE E DI COMUNICAZIONE DEGLI ATTI

4.1. Accordo parallelo con la Danimarca

Nel corso del periodo di riferimento, il Consiglio ha adottato nel 2009 una decisione volta a istituire una procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale³². Tale procedura fissa le modalità di coordinamento tra la Danimarca e l'Unione in caso di negoziazione di accordi internazionali che possano influire sull'ambito di applicazione del regolamento o causarne modifiche.

4.2. Convenzione dell'Aia del 1965 sulla notifica di atti giudiziari e extragiudiziali

La convenzione dell'Aia del 1965 sulla notifica di atti giudiziari ed extragiudiziali è un trattato multilaterale che consente la notificazione e la comunicazione di atti giudiziari tra gli Stati firmatari senza ricorrere alla via consolare o diplomatica. Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Austria e Malta, sono parti della convenzione. In seguito all'adozione del regolamento 2000 e del regolamento 2007, la convenzione dell'Aia è di competenza esterna esclusiva dell'Unione.

Essendo nell'interesse dell'Unione che tutti gli Stati membri applichino la convenzione dall'Aia, è necessario autorizzare l'Austria e Malta ad aderirvi nell'interesse dell'Unione. L'Unione di per sé non può aderirvi, perché la convenzione prevede soltanto l'adesione da parte di Stati e non di organizzazioni regionali di integrazione economica, quali l'UE. L'adesione dell'Austria e di Malta permetterebbe di uniformare le norme in materia di notificazione e di comunicazione da applicare nelle controversie che coinvolgono convenuti di Stati terzi dinanzi a un giudice di uno Stato membro. Tale adesione consentirebbe di onorare l'impegno politico di promuovere gli strumenti dell'Aia assunto dall'Unione al momento della sua adesione alla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato nel 2007. Il 6 giugno 2013 la Commissione ha proposto di autorizzare Malta e Austria ad aderire alla convenzione³³.

4.3. Relazioni con Norvegia, Svizzera e Islanda (Stati parte della convenzione di Lugano)

Per quanto concerne gli Stati parti contraenti della convenzione di Lugano del 2007, nello specifico la Norvegia, la Svizzera e l'Islanda, nel 2012 la Commissione ha raccomandato al Consiglio di autorizzare le negoziazioni per concludere un accordo con tali Stati, tra l'altro, in

³¹ Il regolamento (CE) n. 44/2001 sarà sostituito dal regolamento (UE) n. 1215/2012 a partire dal 10 gennaio 2015.

³² Decisione 2009/943/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, che modifica la decisione 2006/326/CE al fine di istituire una procedura per l'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

³³ COM(2013) 338 final.

merito alla notificazione e alla comunicazione degli atti. Tale accordo permetterebbe di accrescere l'attuale livello di cooperazione giudiziaria, accelerando e semplificando la notificazione e la comunicazione di atti tra gli Stati membri dell'UE e detti Stati. Inoltre, l'accordo contribuirebbe al funzionamento efficiente della convenzione di Lugano del 2007, in cui la notificazione e la comunicazione degli atti costituiscono un importante elemento per la tutela dei diritti del convenuto contumace e per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni.

5. CONCLUSIONI

In generale, l'applicazione del regolamento da parte delle autorità degli Stati membri è soddisfacente. Ciononostante, la crescente integrazione giudiziaria degli Stati membri ha fatto emergere i limiti del testo attuale. Alla luce del ruolo svolto dal regolamento nell'intero quadro di cooperazione giudiziaria in materia di giustizia civile, e in particolare dell'abolizione dell'exequatur, si potrebbe valutare la possibilità di approfondire l'integrazione in seno all'Unione, ad esempio istituendo norme minime per la notificazione e la comunicazione degli atti. Inoltre, benché i tempi per la notificazione e la comunicazione a livello transfrontaliero siano gradualmente diminuiti, per uno svolgimento efficiente dei procedimenti giudiziari in Europa è necessario compiere ulteriori progressi.

La presente relazione intende promuovere un ampio dibattito pubblico sul ruolo del regolamento in materia di notificazione e comunicazione degli atti nel settore della giustizia civile dell'Unione e, in particolare, sul modo di migliorare ulteriormente tale notificazione e comunicazione.

Allegato 1

Tempistica media di espletamento delle domande da parte degli organi mittenti e riceventi: raffronto tra il regolamento (CE) n. 1348/2000 e il regolamento (CE) n. 1393/2007³⁴

Stato membro	Organi	Regolamento 1348/2000	Regolamento 1393/2007	Tempo di espletamento delle domande
AUSTRIA	Riceventi	1-3 mesi	1-2 mesi	+
	Mittenti	- di 1 mese	- di 1 mese	=
BELGIO	Riceventi	1-3 mesi	1-2 mesi	+
	Mittenti	---	---	
FINLANDIA	Riceventi	1-3 mesi	1 mese	+
	Mittenti	2-6 mesi	1 mese	+
FRANCIA	Riceventi	1-2 mesi	2-4 mesi	-
	Mittenti	---	1 mese	
GERMANIA	Riceventi	1-3 mesi	1-2 mesi	+
	Mittenti	1-2 mesi	1-2 mesi	=
GRECIA	Riceventi	2-6 mesi	3-4 mesi	+
	Mittenti	- di 1 mese	- di 1 mese	=
IRLANDA	Riceventi	2-3 mesi	2-3 mesi	=
	Mittenti	- di 1 mese	- di 1 mese	=
ITALIA	Riceventi	2-3 mesi	3-6 mesi	-
	Mittenti	2-3 mesi	2-3 mesi	=
LUSSEMBURGO	Riceventi	1-2 mesi	1-2 mesi	=
	Mittenti	---	1-2 mesi	
PORTOGALLO	Riceventi	1-6 mesi	2-3 mesi	+
	Mittenti	---	9 mesi	-
SPAGNA	Riceventi	2-6 mesi	3-5 mesi	=
	Mittenti	1-2 mesi	1-4 mesi	-
SVEZIA	Riceventi	1-2 mesi	---	=
	Mittenti	- di 1 mese	---	=

³⁴ In base alle informazioni fornite dagli organi per lo studio sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale; relazione finale, maggio 2012.

Allegato 2

	LINGUA NOTIFICATA PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE																			
	IT	DE	FR	ES	IT	NL	BG	SK	CS	FI	LT	LV	PL	PT	RO	SV	SL	DA	EL	
AT	x	x																		
BE	x	x	x			x														
BG	x		x				x													
CY	x																			x
CZ	x	x						x	x											
DK	x		x																x	
ES	x		x	x										x						
FI	x									x						x				
FR	x	x	x	x	x															
DE	x	x																		
EL	x		x																	x
HU	x	x	x																	
IE ³⁵	x																			
IT	x		x		x															
LV	x											x								
LT	x		x								x									
LU		x	x																	
MT	x																			
NL	x	x																		
PL	x	x											x							
PT	x			x											x					
RO	x		x													x				
SK	x								x											
SI	x																	x		
SE	x															x				
UK	x		x																	

³⁵ L'Irlanda accetta il ricevimento degli atti anche in gaelico.